



CITTÀ di FROSINONE

SETTORE AVVOCATURA - COORDINAMENTO
LEGALE

**Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici
e p.c. Dirigente del Settore Avvocatura
Al Segretario Generale
Al Sindaco
LORO SEDI**

Oggetto: Antonucci Sonia Marisol - Trasmissione atto di precetto emesso in virtù di sentenza n. 1220/2024 del Tribunale di Frosinone (RG. 2015/2021). Parere resistenza nel giudizio di appello.

In riferimento all'oggetto, facendo seguito alla pregressa relativa corrispondenza (da ultimo note di questa Avvocatura prot. n. 1028 dell'8/01/2025 di trasmissione parere PIAO e prot. n. 2153 del 13/01/2025 di trasmissione sentenza notificata dal legale di controparte) si trasmette l'atto di precetto emesso in virtù della sentenza n. 1220/2024 del Tribunale di Frosinone, notificato all'Ente in data 26/02/2025 (prot. n. 12995 di pari data) dall'Avv. Luciana Pastocchi per conto della sua assistita, rilevando che detto atto è inefficace, stante la pendenza del termine dilatorio di 120 giorni, di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale non è possibile intraprendere azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione (poiché la sentenza di cui trattasi risulta, come detto, essere stata notificata in data 13/01/2025).

Per quanto sopra, si invita comunque a provvedere alla liquidazione ed al pagamento con estrema sollecitudine, stante la prossimità della scadenza di detto termine dilatorio, al fine di evitare ulteriori costi a carico del Comune e possibili future azioni esecutive.

Facendo seguito ai precedenti pratica, si fa presente altresì che a seguito della notifica dell'atto di appello promosso dalla Sig. Antonucci Maria Sol, notificato il 05.02.2025 (prot. n. 8158 di pari data) per la riforma parziale della sentenza n. 1220/2024 del Tribunale di Frosinone limitatamente alla pretesa risarcitoria dei presunti danni (già trasmessa al Settore precedentemente), l'ufficio scrivente, salvo contrario avviso, propone di resistere nel relativo giudizio.

La pretesa risarcitoria avversaria non risulta fondata in quanto controparte non ha fornito nel giudizio di primo grado ed ad oggi alcuna specifica allegazione e prova che permetta di quantificare un danno.

**Il Funzionario
Avv. Paolo Tagliaferri
Documento firmato digitalmente**

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pratica: 103 - 27/02/2025
Utente: TAGLIAFERRI PAOLO